Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i bilanci

2024/0003(BUD)

5.3.2024

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF/2024/000 TA 2024 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)
(COM(2024)0084 – C9-0042/2024 – 2024/0003(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatrice: Margarida Marques

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 6

MOTIVAZIONE 8

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 10

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF/2024/000 TA 2024 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)
(COM(2024)0084 – C9 0042/2024 – 2024/0003(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)84 – C9-0042/2024),

– visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013[1] ("regolamento FEG"),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[2], quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765[3], in particolare l'articolo 8,

– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[4], in particolare il punto 9,

– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0000/2024),

A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

---

[1] GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
[2] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
[3] Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI:, http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
[4] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

B. considerando che l'assistenza dell'Unione ai lavoratori espulsi dal lavoro dovrebbe essere orientata principalmente verso misure attive a favore del mercato del lavoro e servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale, tenendo debitamente conto dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 per quanto riguarda l'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG);

C. considerando che l'Unione aveva inizialmente esteso l'ambito di applicazione del FEG per fornire sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, includendo in tal modo gli effetti economici della crisi della COVID-19;

D. considerando che l'adozione del nuovo regolamento FEG nel 2021 ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Fondo ai grandi eventi di ristrutturazione causati dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione, riducendo nel contempo la soglia richiesta per l'attivazione da 500 lavoratori licenziati a 200;

E. considerando che la revisione del QFP riduce l'importo annuo massimo del FEG da 186 milioni di EUR a 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765; che tutte le istituzioni devono garantire che, nonostante questi tagli, i lavoratori espulsi dal lavoro possano contare sulla solidarietà dell'UE attraverso il sostegno del FEG;

F. considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG, fino allo 0,5 % di questo importo massimo può essere messo a disposizione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;

G. considerando che l'assistenza tecnica può consistere in spese tecniche e amministrative per l'attuazione del FEG, quali attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, nonché raccolta di dati, anche in relazione ai sistemi informatici imprenditoriali, alle attività di comunicazione e a quelle che migliorano la visibilità del FEG come fondo o in relazione a progetti specifici e altre misure di assistenza tecnica;

H. considerando che l'importo proposto di 165 000 EUR corrisponde a circa lo 0,49% del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2024;

1. accetta che la mobilitazione di 165 000 EUR e le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;

2. accoglie con favore l'impegno continuo per la standardizzazione delle procedure di domanda e per la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (sistema comune di gestione concorrente – SFC), che consente di semplificare e accelerare l'elaborazione delle domande e di migliorare la comunicazione;

3. constata che la Commissione utilizzerà il bilancio disponibile a titolo del sostegno amministrativo per tenere riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del

FEG (due membri per ciascuno Stato membro) e un seminario con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali, al fine di promuovere attività di connessione in rete ("networking") tra gli Stati membri; invita la Commissione a continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;

4. invita la Commissione ad adeguare le migliori prassi sviluppate durante la pandemia di COVID-19, in particolare le misure che possono contribuire ad accelerare una transizione verde e digitale inclusiva e sostenere le priorità fondamentali dell'Unione, come la parità di genere;

5. sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la conoscenza generale e la visibilità del FEG; fa presente che tale obiettivo può essere perseguito presentando il FEG in varie pubblicazioni e attività audiovisive della Commissione, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG; accoglie con favore, in tale contesto, la creazione di un sito web dedicato al FEG e invita la Commissione ad aggiornarlo e ad ampliarlo regolarmente, al fine di rendere maggiormente visibile al grande pubblico la solidarietà europea dimostrata dal FEG e di aumentare la trasparenza dell'azione dell'Unione;

6. ricorda agli Stati membri richiedenti che sono principalmente tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG, a pubblicizzare ampiamente le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità locali e regionali, le parti sociali, i media e il grande pubblico;

7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF/2024/000 TA 2024 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013[1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[2], in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.

(2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio[3].

(3) Il regolamento (UE) 2021/691 stabilisce che un massimo dello 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato ogni anno per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

(4) L'assistenza è necessaria per adempiere agli obblighi di attuazione del FEG imposti dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/691, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la raccolta di dati nonché le attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del FEG.

[1] GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
[2] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 29.
[3] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un importo pari a 165 000 EUR per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2024, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 165 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*La presidente*

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale.

Secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[4], quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio del 29 febbraio 2024[5], il Fondo non può superare l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018).

In conformità del punto 9 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una corrispondente richiesta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

II. La proposta della Commissione

Il 29 febbraio 2024 la Commissione ha adottato una nuova proposta di decisione concernente la mobilitazione del FEG.

La proposta riguarda la mobilitazione di un importo pari a 165 000 EUR a titolo del Fondo per coprire l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. L'obiettivo dell'assistenza tecnica è finanziare le spese tecniche e amministrative per l'attuazione del FEG, quali le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, nonché la raccolta di dati, anche in relazione ai sistemi informatici aziendali, alle attività di comunicazione e a quelle che migliorano la visibilità del FEG come fondo o in relazione a progetti specifici e altre misure di assistenza tecnica. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento del FEG, fino allo 0,5% dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato, su iniziativa della Commissione, per finanziare attività di assistenza tecnica.

L'importo richiesto di 165 000 EUR rappresenta circa lo 0,49 % dell'importo annuo massimo del FEG ed è inteso a finanziare le seguenti attività:

1. Riunioni del gruppo di esperti: il gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG, composto da due membri per ciascuno Stato membro, terrà le sue riunioni periodiche nel 2024 (una riunione virtuale e una in presenza). Il Parlamento europeo dovrebbe essere invitato a partecipare alle riunioni a norma del quadro legislativo vigente.
2. Seminario di networking: al fine di promuovere la creazione di reti di contatti tra gli Stati membri, la Commissione organizzerà un seminario al quale parteciperanno gli organismi di esecuzione del FEG e le parti sociali. Il Parlamento europeo dovrebbe essere invitato a partecipare alle riunioni a norma del quadro legislativo vigente.
3. Sistema di scambio elettronico di dati: la Commissione sta proseguendo i lavori per l'elaborazione di procedure standardizzate per le domande di intervento del FEG e la

[4] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 15.
[5] GU L, 2024/765, 29.02.2024.

loro gestione, sfruttando le funzionalità del sistema comune di gestione condivisa dei fondi (SFC). Ciò permette di semplificare la presentazione delle domande a norma del regolamento FEG, di accelerarne il trattamento e di estrarre più facilmente varie relazioni. L'interfaccia SFC agevola anche le operazioni finanziarie del FEG. Ciò comprende in particolare: (1) la manutenzione del sistema SFC 2014-2020 e i moduli delle relazioni finali per la chiusura dei casi per il FEG 2014-2020; (2) l'ulteriore sviluppo dell'interfaccia FEG 2021-2027 nell'SFC, in particolare nuove funzionalità e adattamenti per allineare l'SFC ai requisiti del regolamento FEG 2021-2027.

4. Sorveglianza e raccolta di dati: la Commissione raccoglierà i dati relativi alle domande ricevute ed evase, ai contributi erogati e alle misure proposte e attuate. Tali dati saranno resi disponibili sul sito internet e compilati nel formato appropriato per le future relazioni biennali.

III. Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 165 000 EUR in stanziamenti d'impegno dalla riserva FEG (linea di bilancio 30 04 02) e di 165 000 EUR in stanziamenti di pagamento dalla linea operativa FEG (16 02 02) verso la linea di bilancio relativa alle spese di sostegno del FEG (16 01 01).

In base a un accordo interno al Parlamento, alla procedura dovrebbero essere associate la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per lo sviluppo regionale, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

La relatrice dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.